

SCHEMA DI CONTRATTO

Oggetto: **Servizio di verifica dei requisiti e di assistenza alla compilazione della DSU per accedere al contributo "assegno di maternità" previsto dall'articolo 74 del D.Lgs n. 151 del 26 marzo 2001 - Annualità 2024 – 2025, Gara: 9422545 - CIG: A029F9CB96.**

Parti:

- **ROMA CAPITALE - Dipartimento Politiche Sociali e Salute - Direzione Servizi alla Persona - U. O. Protezione persone minore età** con sede in Roma - Viale Manzoni n. 16 (C.F. 02438750586) nella persona della Dirigente della U.O. Protezione Persone minore età- Stefania Milone (C.F. 02438750586), nata a Venaria Reale (TO) il 17/06/1973 (in seguito per brevità Roma Capitale),

- **CAF** \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_) con sede legale in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ - c.a.p. \_\_\_\_\_ nella persona del suo rappresentante legale \_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_) nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_,

**Il responsabile dell'esecuzione del contratto D.E.C.** per conto dell'Amministrazione è Lucia Del Sole

**Art.1 - Oggetto del servizio**

Il presente contratto ha per oggetto il Servizio di verifica dei requisiti e di assistenza alla compilazione della DSU per accedere al contributo "assegno di maternità" previsto dall'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 - Annualità 2024 – 2025, Gara: 9422545 - CIG: A029F9CB96.

Il presente schema di contratto disciplina altresì, le clausole dirette a regolare il rapporto negoziale tra Roma Capitale e l'esecutore in relazione alle caratteristiche del

servizio, comprese le modalità di esecuzione come meglio dettagliate e contenute nell'Avviso Pubblico e negli atti in esso richiamati.

Il presente appalto è regolato inoltre da:

- la Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004;

- il D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. ovvero Codice;

- Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

- il D.P.R. n. 207/2010 (d'ora innanzi Regolamento) per le parti ancora in vigore;

- D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm. e ii. recante: "Codice dell'amministrazione digitale";

- il D. Lgs. n. 81/2008 e smi "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

- il D. Lgs. n. 159/2011 e smi "Codice delle leggi antimafia";

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 193

"Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'art. 8 della L. 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'art. 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159";

- la L. n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- la L. n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" come modificato dall'art. 7 del D. L. n. 187/2010, convertito con modifiche con L. n. 217/2010;

- il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- il D. Lgs. n. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6

novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi

dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

- il Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali;

- il D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

- il D. L. n. 95/2012, come convertito nella L. n. 135/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;

- Il D. Lgs. n. 231/2001 e smi "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”;

- Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018 n. 49  
Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

- il Protocollo d'intesa tra A.N.AC. e Ministero dell'Interno 15 luglio 2014 "Prime linee guida per l'avvio di un circuito collaborativo tra A.N.AC. - Prefetture-U.T.G. e Enti locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa”;

- Il Protocollo d'intesa 28 gennaio 2015 "secondo linee guida per l'applicazione alle imprese delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio a fini antimafia e anticorruzione, previste dall'art. 32 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90”.

- il "Protocollo d'intesa" ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della

criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture -

sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra Prefettura U.T.G. di Roma e Roma Capitale;

- "Patto di integrità" di Roma Capitale allegato alla sottosezione 2.3) del Piano

Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025, approvato con deliberazione della

Giunta Capitolina n. 154 del 4 maggio 2023;

- il "Protocollo di azione - vigilanza collaborativa con Roma Capitale" stipulato con

l'A.N.AC. in data 19 luglio 2017;

- il Capitolato Generale che disciplina tutti gli appalti che si eseguono per conto del

Comune di Roma, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6126 del

17 novembre 1983;

- il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

- il "Regolamento di contabilità" di Roma Capitale ai sensi della deliberazione di

Assemblea Capitolina n. 83 del 9/8/2021;

- Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

(P.T.P.C.T.) per il triennio 2023– 2024 - 2025 approvato con la Deliberazione della

Giunta Capitolina n. 154 del 04.05.2023;

- norme del codice civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti

punti;

- l'Avviso Pubblico approvato con Determinazione Dirigenziale QE/...../2023 del

.....

## **Art. 2 - Durata dell'appalto e modalità di esecuzione del servizio**

Il presente appalto decorrerà dal **1.1.2024** (o comunque dalla data di ricevimento della

richiesta di Convenzionamento, se successiva) e terminerà comunque il **31.12.2025**,

per la durata massima di mesi ventiquattro.

## **Art. 3 - Corrispettivo contrattuale**

Il corrispettivo dovuto da Roma Capitale all'esecutore per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto ammonta a € 5,20 (+ IVA aliquota ordinaria) per ogni domanda relativa a ciascun soggetto beneficiario, in possesso dei requisiti di accesso ai contributi economici (pagata dall'INPS), correttamente formulata e regolarmente trasmessa con le modalità e entro i termini contrattuali.

Il CAF è responsabile:

- della corrispondenza tra i dati riportati nella dichiarazione firmata dal richiedente e i dati imputati nel sistema informatizzato;
- della correttezza nell'esecuzione dei calcoli, in base ai dati contenuti nella dichiarazione del cittadino, per la determinazione della titolarità o meno, in capo allo stesso, del diritto alla corresponsione dei contributi richiesti, nonché del loro rispettivo importo e durata.

Il CAF, inoltre, si impegna a sollevare Roma Capitale da qualunque responsabilità che possa derivare da errori materiali o inadempienze commessi dai propri operatori nella gestione del servizio oggetto del presente atto. Il CAF garantisce, tramite polizza assicurativa eventuali danni cagionati agli utenti che si avvalgono dei servizi di cui alla presente convenzione

L'affidatario del servizio eseguirà le prestazioni contrattuali del presente appalto a regola d'arte per tutta la durata del contratto.

#### **Art. 4 - Oneri a carico dell'esecutore**

Sono a carico del prestatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale sopra indicato, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi all'esecuzione del servizio complessivamente inteso come individuato nel presente contratto e nel relativo Avviso Pubblico, nonché ogni attività che dovesse rendersi necessaria per lo svolgimento

dello stesso e per un corretto e completo adempimento di tutte le obbligazioni previste.

Le prestazioni oggetto della presente Convenzione sono così individuate:

1. Verifica dei requisiti necessari per l'accesso, da parte dei cittadini al contributo

economico previsto dall'articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

2. Assistenza ai cittadini per la corretta compilazione della Dichiarazione della propria

Situazione Economica per l'accesso al contributo economico previsto dall'articolo 74

del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151;

3. La trasmissione della pratica in formato elettronico a Roma Capitale.

Il servizio è svolto nei confronti dei cittadini residenti nel Comune di Roma al momento

della sottoscrizione della DSU, da tutte le sedi operative indicate all'atto di richiesta di

convenzionamento, il cui elenco costituisce parte integrante del presente atto e di cui

si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta

successivamente alla stipula della Convenzione.

Il CAF si impegna a svolgere le attività indicate ai precedenti punti:

a) informando il cittadino sui requisiti necessari per ottenere i contributi economici,

sulla base della normativa vigente e verificando eventuali aggiornamenti di

normativa e prassi (es: FAQ del sito INPS);

b) informando il cittadino sulle conseguenze previste dalla legge in caso di

dichiarazioni mendaci;

c) richiedendo al cittadino, al momento della domanda, copia del codice fiscale e del

documento di soggiorno, se trattasi di extra-comunitari, e codice IBAN (intestato o

co-intestato al beneficiario) se necessario ai fini della tracciabilità finanziaria e

conservarli agli atti;

d) accertando la corrispondenza dei dati anagrafici indicati dal cittadino con quelli

contenuti nel codice fiscale e la correttezza formale del codice IBAN;

- e) calcolando l'importo del beneficio spettante ad ogni singolo richiedente e in caso di eventuali successive modificazioni, apportare le necessarie variazioni, avendo cura di dare doverosa informazione qualora dalla Dichiarazione ISEE risultasse che l'utente non abbia diritto alla prestazione;
- f) rilasciando al cittadino ricevuta della domanda contenente i seguenti dati: data di presentazione, nome, cognome, tipologia di contributo economico l'importo spettante, timbro del CAF e firma leggibile dell'operatore, informandolo che, a Tutela della Privacy, per avere accesso alle informazioni relative alla propria pratica presso gli Uffici comunali sarà necessario fornire il Codice Fiscale del Richiedente, il CAF e la data di sottoscrizione della domanda;
- g) verificando la completezza e la coerenza del tracciato informatico;
- h) trasmettendo a Roma Capitale, Dipartimento Politiche Sociali e Salute - Direzione Servizi alla Persona - U.O. Protezione persone minore età, nei primi 10 giorni di ogni mese, le domande degli aventi diritto per via telematica (via pec) presentate/rettificate nel mese precedente e secondo il tracciato informatico previsto dall'INPS con allegata, se prevista, la copia del titolo di soggiorno, in formato .pdf;
- i) garantendo la gratuità delle prestazioni rese nei confronti dei cittadini che ne facciano richiesta;
- j) trasmettendo a Roma Capitale, Dipartimento Politiche Sociali e salute- Direzione Servizi alla Persona - U.O. Protezione persone minore età - eventuali variazioni comunicate dal cittadino;
- k) conservando tutta la documentazione, per n. 5 anni, sia in forma cartacea che informatica, che a richiesta dovrà essere messa a disposizione degli Uffici di Roma Capitale e dei cittadini al fine di poter effettuare controlli e verifiche;

l) predisponendo un archivio informatico che consenta la verifica di tutte le operazioni;

m) rispettando il seguente orario minimo di apertura al pubblico:

almeno 10 ore settimanali;

n) garantendo il servizio a domicilio, nel caso di utenti con gravi difficoltà motorie.

Il Centro di Assistenza Fiscale deve assicurare:

- la disponibilità di risorse umane e strumentali adeguate, per numero e qualità, alle prestazioni da eseguire;

- la disponibilità di un Responsabile Coordinatore del Servizio, di cui dovranno essere comunicati il nominativo, la sede e i riferimenti telefonici/mail, in grado di seguire la buona esecuzione del servizio, compresa la trasmissione telematica delle pratiche e di tenere i necessari contatti con la stazione appaltante;

- la custodia e la segretezza dei dati ai sensi della normativa sulla privacy (D.Lgs. 196/03) e ogni altro onere relativo all'esecuzione e alla responsabilità del servizio.

L'esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da Roma Capitale.

L'esecutore si impegna a comunicare tempestivamente a Roma Capitale, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi. L'esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'esecutore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto tutte le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

L'esecutore si obbliga a cooperare con Roma Capitale in sede di verifica della



conformità delle prestazioni contrattuali con particolare riferimento alle verifiche in corso di esecuzione.

Ai sensi dell'art. 119, comma 7, del D.Lgs 36/2023, l'esecutore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.

#### **Art. 5 - Sospensioni o riprese dell'esecuzione del contratto**

Ai sensi dell'art. 121, commi 1 e 11, del Codice per quanto compatibile, quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.

Ai sensi dell'art. 121, comma 2, del Codice, la sospensione può, altresì, essere disposta dal R.U.P. per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, secondo le modalità indicate all'art. 121, comma 7, del Codice.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell'esecuzione effettuata, il R.U.P.

procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall'esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale preventivamente individuato.

L'ultimazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, appena avvenuta, ai sensi dell'art. 121, comma 9, del Codice, è comunicata dall'esecutore per iscritto al R.U.P. il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora le prestazioni oggetto del presente contratto, per qualsiasi causa non imputabile a Roma Capitale, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell'allegato II.14

#### **.Art. 6 - Termini di esecuzione e penali**

L'affidatario dovrà eseguire le prestazioni contrattuali secondo le modalità e la tempistica previste dal presente contratto.

In caso di mancato rispetto della tempistica proposta, Roma Capitale ha facoltà di applicare una penale di € 7,80, fino alla concorrenza massima del compenso annuo spettante, per ogni pratica trasmessa a Roma Capitale in ritardo, salvo accertamento di causa a lui non imputabile e fatto salvo il diritto al risarcimento per eventuali maggiori danni.

In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:

a) una penale del 5% del valore del contratto come definita all'art. 17 del presente

schema di contratto, nel caso di violazione da parte dell'operatore economico

- sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni

anticorruzione assunti con l'accettazione del patto di integrità di cui al

successivo art. 17.

Le penali applicate, ai sensi dell'art. 126, comma 1, del Codice non possono

comunque superare, complessivamente, il 10 per cento dell'ammontare netto

contrattuale.

In tal caso il responsabile unico del progetto propone a Roma Capitale la risoluzione

del contratto per grave inadempimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle

penali di cui al presente articolo saranno contestati per iscritto da Roma Capitale

all'esecutore; l'esecutore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie

deduzioni/giustificazioni a Roma Capitale nel termine massimo di 5 (cinque) giorni

naturali e consecutivi a decorrere dalla data di ricezione della contestazione. Qualora

le giustificazioni addotte dall'esecutore, a giudizio insindacabile di Roma Capitale, non

fossero ritenute accoglibili, ovvero non fossero presentate nel termine dianzi previsto,

saranno applicate all'esecutore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio

dell'inadempimento.

Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide Roma Capitale su proposta del

responsabile del progetto.

L'incameramento delle penali sarà effettuato nell'ambito del provvedimento di

liquidazione della fattura, fino alla concorrenza massima del compenso spettante

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in

nessun caso l'esecutore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso

inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'esecutore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di Roma Capitale di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### **Art. 7 - Contabilizzazione dei servizi**

L'importo previsto quale corrispettivo dell'attività sarà corrisposto da Roma Capitale sulla base dell'emissione di fatture annuali posticipate sulla base dei reports inviati dal Dipartimento Politiche Sociali e Salute – Servizi alla Persona - U.O. Protezione persone minore età.

#### **Art. 8 - Liquidazione dei corrispettivi**

La contabilità del presente appalto è regolamentata, con la normativa vigente, secondo quanto previsto dal "regolamento di contabilità" di Roma Capitale ai sensi della deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 83 del 09.08.2021.

I pagamenti sono disposti nei termini sotto indicati previo accertamento da parte del R.U.P., che nel presente appalto coincide con il D.E.C., della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nel presente contratto e nel relativo Avviso Pubblico.

Per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto, è versato il corrispettivo al contraente, al netto dell'I.V.A. in conformità alle aliquote disposte dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, così come introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge n. 190/2014, l'imposta non verrà liquidata all'appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario da Roma Capitale.

Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura, comunque da

emanarsi e registrarsi rispettivamente ai sensi degli articoli 21, 21 bis e 23 del D.P.R.

n. 633/1972.

Nel caso di ritardato pagamento resta fermo quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2002

(Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento

nelle transazioni commerciali) come modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.

Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.lgs 36/2023, in caso di inadempienza contributiva

risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale

dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e

cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal

certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo

versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

### **Cessioni di credito**

Ai sensi dell'art. 120 comma 12 del Codice, si applicano le disposizioni di cui alla legge

21 febbraio 1991, n. 52.

Ai sensi del predetto art. 120, comma 12 del Codice e dell'All. II.14, art. 6, in esso

richiamato, ai fini dell'opponibilità a Roma Capitale, le cessioni di credito devono

essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere

notificate alle amministrazioni debtrici.

Le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni

appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con

comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni

dalla notifica della cessione. In ogni caso Roma Capitale, cui è stata notificata la

cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al

presente contratto con questo stipulato.

### **Art. 9 - Controlli - Livelli di qualità delle prestazioni**

In corrispondenza del raggiungimento di mesi 3 di attività, il R.U.P. che coincide con il

D.E.C., provvederà ad una valutazione del soddisfacimento del livello di qualità

preteso per l'esecuzione prestazioni tenendo presenti, tra l'altro, i seguenti parametri:

1. numero dei dinieghi e rettifiche d'ufficio emessi in relazione alle pratiche trasmesse;
2. numero di reclami/solleciti da parte dell'utenza valutati dal responsabile unico del procedimento;
3. non conformità per gravità e ripetitività delle prestazioni effettuate rispetto alle prescrizioni del presente Contratto e dell'Avviso Pubblico, nonché rispetto alle indicazioni del R.U.P.;
4. numero delle penali eventualmente applicate nel corso di 90 giorni;
5. esiti negativi dei controlli del presente articolo;
6. numero degli infortuni verificatisi nel corso di 90 giorni;
7. numero di irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche di esecuzione.

Eventuali irregolarità che venissero riscontrate da parte di Roma Capitale, devono essere notificate all'esecutore ai sensi dell'articolo del presente contratto afferente le penali.

Le suddette irregolarità riscontrate in relazione ad uno o più dei suddetti parametri, potranno concorrere alla valutazione dei comportamenti dell'esecutore concretizzanti grave inadempimento e tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali ai fini dell'applicazione dell'art. 122 del Dlgs. 36/2023.

#### **Art. 10 – Specifiche modalità e termini di verifica delle prestazioni**

##### **Competenza specifiche del Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.)**

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C.). ovvero il R.U.P, ai sensi dell'art. 31, dell' All. II.14 richiamato dall'art. 115 del D.lgs 36/2023, provvede anche con l'ausilio

di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

Il R.U.P. controlla l'esecuzione del contratto e rilascia il certificato di regolare esecuzione. L'attività di verifica di conformità è diretta a certificare la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

#### **Certificato di Regolare Esecuzione**

Per il presente appalto si procederà a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali in modalità semplificata ai sensi dell'art. 28 dell'all. II.14 richiamato dall'art. 116, comma 7, del Codice mediante il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal R.U.P..

Il R.U.P., a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e ne rilascia copia conforme all'esecutore.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro un mese dalla data di ultimazione dell'esecuzione.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell'esecutore.

L'esecutore, a propria cura e spese, mette a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.

Ai sensi del comma dell'art. 125, comma 7, del Codice all'esito positivo del certificato di regolare esecuzione, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del certificato di regolare esecuzione.

#### **Art. 11 - Modalità di soluzione delle controversie**

Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d'appalto, è competente il Foro di Roma. È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.

#### **Art. 11 bis – Mediazione**

Le parti, per tutte le controversie relative al contratto possono ricorrere all'istituto della mediazione ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs n. 28/2010.

#### **Art. 12 - Cauzione definitiva**

Non essendo preventivabile l'importo contrattuale effettivo, determinato dalla scelta dei cittadini, non è previsto il versamento del deposito cauzionale definitivo.

#### **Art. 13 - Assicurazioni a carico dell'esecutore**

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa. (clausola vessatoria)

È a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale.



(clausola vessatoria)

L'esecutore dell'appalto è obbligato, in analogia a quanto disposto dall'articolo 117, comma 10 del Codice, a stipulare una polizza di assicurazione che assicuri Roma Capitale contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a 500.000,00 euro”.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dell'appalto e cessa alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione.

Il contraente trasmette a Roma Capitale copia della polizza di cui al presente articolo dieci giorni prima della consegna dell'appalto.

La mancata consegna della polizza di cui sopra rappresenta causa di decadenza dall'aggiudicazione.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti di Roma Capitale.

### **Gestione dei sinistri**

Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione si verificano sinistri alle persone o danni alle proprietà, il R.U.P. compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose.

Restano a carico dell'esecutore:

a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto;

b) l'onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai

luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

L'esecutore non può pretendere indennizzi per danni se non in caso fortuito o di forza maggiore e nei limiti consentiti dal presente schema di contratto. In tal caso l'esecutore ne fa denuncia al R.U.P. entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo. Al fine di determinare l'eventuale indennizzo al quale può avere diritto l'esecutore, spetta al R.U.P. redigere processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 24 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

#### **Art. 14 – Subappalto**

Per le peculiarità del servizio richiesto, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto.

#### **Art. 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, il contraente si obbliga all'osservanza del disposto di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 recante: "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come sostituito dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 -bis della citata L. n. 136/2010, il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'esecutore del contratto si obbliga a comunicare a Roma Capitale gli estremi

identificativi dei conti correnti dedicati, se modificati rispetto a quelli dichiarati in sede di richiesta di Convenzionamento, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Qualora le relative transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.P.A., il contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 come sostituito dall'art. 7 del D. L. n.187/2010, convertito con modificazioni dalla L. n. 217/2010.

Ai sensi del citato art. 3 della L. n. 136/2010 l'esecutore si obbliga, altresì, ad inserire nei relativi contratti sottoscritti con gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un' apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. n. 136/2010.

L'esecutore, il subappaltatore e il sub-contraente che ha notizia, dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma e a Roma Capitale.

Roma Capitale, ai sensi del citato art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010 verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010.

Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136 così come modificato dall'art. 7 del D. L. 12 novembre 2010

n.187, convertito con modificazioni con L. 17 dicembre 2010 n. 217.

**Art. 16 - Protocollo d'intesa tra la Prefettura - UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011 "Prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture"**

Ai sensi del Protocollo d'Intesa tra la Prefettura - UTG di Roma e Roma Capitale del 21 luglio 2011, ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici, delle prestazioni di lavori, servizi e forniture, soprattutto nelle attività considerate maggiormente "a rischio", ovvero quelle che si pongono a valle dell'aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione del servizio, le verifiche e le cautele antimafia vanno estese all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali vanno sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011.

È obbligo dell'aggiudicatario comunicare a Roma Capitale - Dipartimento Politiche Sociali e Salute - Direzione Servizi alla Persona - U.O. Protezione dei minori l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

È obbligo di Roma Capitale comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011.

Le attività imprenditoriali "sensibili" tra quelle individuate nella direttiva del Ministro dell'Interno 23 giugno 2010 richiamata nel Protocollo d'Intesa sono, ove ricorrenti, le seguenti:

- trasporto di materiali a discarica;
- trasporto e smaltimento rifiuti;

- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

- fornitura e trasporto di calcestruzzo;

- fornitura e/o trasporto di bitume;

- noli a freddo di macchinari;

- fornitura di ferro lavorato;

- fornitura con posa in opera;

- noli a caldo;

- autotrasporti;

- guardiania di cantieri.

Nel caso di informativa interdittiva del Prefetto si procederà automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla risoluzione del vincolo contrattuale.

È prevista una penale pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo maggior danno, da attivare nel caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.

**Art. 17 - Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015, come aggiornato dalla deliberazione della Giunta Capitolina n. 154 del 4 maggio 2023 e richiamato dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza per il triennio 2023-2024-2025, approvato con la medesima deliberazione della Giunta Capitolina n.154 del 4 maggio 2023;**

Roma Capitale con deliberazione della Giunta Capitolina n.154 del 4 maggio 2023 ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2023-2024-2025 con il quale ha novellato il “Protocollo di Integrità” di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015.

Come accettato [e sottoscritto] dall'operatore economico questi:

1.1. si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata

alla gestione del contratto;

1.2. dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire

il contenuto dell'Avviso Pubblico o di altro atto equipollente al fine di condizionare le

modalità di scelta da parte dell'Amministrazione appaltante;

1.3. dichiara, altresì, di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno

- e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno -

direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di

denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

1.4. dichiara, di non avere in corso né di avere concluso intese e/o pratiche restrittive

della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente - ivi inclusi gli

artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt.

2 e segg. della L. n. 287/1990, l'art. 57, comma 4, lett. d) della Direttiva n. 24/14 U.E.,

gi artt. 94 - 98, del D.Lgs n. 36/2023- e che l'offerta è stata, o sarà predisposta, nel

pieno rispetto della predetta normativa;

1.5. dichiara altresì, di non aver concluso e di non voler concludere accordi con altri

partecipanti alla procedura volti ad alterare e/o limitare la concorrenza e di non trovarsi

in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri

concorrenti;

1.6. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecito tentativo

da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di

affidamento e/o l'esecuzione del contratto;

1.7. si impegna a segnalare all'Amministrazione appaltante qualsiasi illecita richiesta

o pretesa da parte dei dipendenti dell'amministrazione o di chiunque possa influenzare

le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto;

1.8. si impegna, altresì, a collaborare con l'autorità giudiziaria denunciando ogni tentativo di corruzione, estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc);

1.9. si impegna al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro, pena la risoluzione del contratto, la revoca dell'autorizzazione o della concessione o la decadenza dal beneficio;

1.10. dichiara di essere consapevole che gli obblighi di condotta del codice di comportamento nazionale (D.P.R. 16.04.2013, n. 62) e/o del codice di comportamento dell'Ente (adottato con deliberazione G.C. n. 429 del 13 dicembre 2013 e pubblicato sul sito istituzionale di Roma Capitale) si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle società/imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con Roma Capitale e a tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale;

1.11. dichiara, altresì, di essere consapevole che non possono essere offerti regali o vantaggi economici o altra utilità al personale dipendente di Roma Capitale, per il quale vigono le disposizioni di cui all'art. 7 del Codice di Comportamento di Roma Capitale;

1.12. si impegna, in tutte le fasi dell'appalto, anche per i propri dipendenti, consulenti, collaboratori e/o subappaltatori, operanti all'interno del contratto: ad evitare comportamenti e dichiarazioni pubbliche che possono nuocere agli interessi e all'immagine di Roma Capitale, dei dipendenti e degli Amministratori; a relazionarsi con i dipendenti dell'Amministrazione Capitolina e di tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, con rispetto evitando alterchi, comportamenti ingiuriosi o minacciosi;

1.13. si obbliga ad acquisire, con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte

dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i subaffidamenti;

1.14. nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti. A tal fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente patto dovrà essere inserita nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti.

2. L'operatore economico si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

#### **Violazione del "Patto di Integrità"**

1. La violazione è dichiarata all'esito del relativo procedimento di verifica nel corso del quale viene garantito il contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. Nel caso di violazione da parte dell'operatore economico - sia in veste di concorrente che di aggiudicatario - di uno degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità, saranno applicate le seguenti sanzioni:

a. l'esclusione dal Convenzionamento di affidamento e qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo all'aggiudicazione, l'applicazione di una penale del 5% del valore del contratto;

b. la revoca del Convenzionamento, la risoluzione di diritto del contratto eventualmente sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile; a tal proposito si fa presente che l'Amministrazione appaltante può non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la ritenga pregiudizievole agli interessi pubblici, quali indicati dall'art. 121, comma 2, D. Lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali;

b1. Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui



all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta, l'operatore economico, in veste di concorrente o di aggiudicatario, sia incorso nella violazione, come accertata con il procedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo, dell'obbligo di dichiarare tempestivamente alla Stazione appaltante i casi nei quali, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale;

3. In ogni caso alla dichiarazione di violazione consegue la segnalazione del fatto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ed alle competenti Autorità.

4. L'Amministrazione appaltante terrà conto della violazione degli impegni anticorruzione assunti con l'accettazione del presente patto di integrità anche ai fini delle future valutazioni relative all'esclusione degli operatori economici dalle procedure di affidamento previste dagli artt. 94 – 98 del Dlgs.36/2023.

#### **Efficacia del "Patto di Integrità"**

1. Il presente Patto di integrità per gli affidamenti di lavori, per la fornitura di beni e di servizi dispiega i suoi effetti fino alla completa esecuzione del contratto conseguente ad ogni specifica procedura di affidamento, anche con procedura negoziata.

2. Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità, comunque accertato dall'Amministrazione e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, sarà applicata l'esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune di Roma Capitale e da tutti gli organismi partecipati da Roma Capitale, per 5 anni.

3. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore

sino alla completa esecuzione del contratto assegnato, sia a seguito della gara, sia con procedura negoziata. L'applicazione delle sanzioni comprende, altresì, la fase della liquidazione delle somme relative alla prestazione del contraente.

4. Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente patto d'integrità fra Roma Capitale, gli Enti del "Gruppo Roma Capitale" e gli organismi partecipati, e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.

#### **Art. 18 - Risoluzione del contratto**

In relazione alla risoluzione del contratto, si applica per quanto compatibile l'art. 122 del Codice.

#### **Risoluzione del contratto per grave inadempimento**

Quando il R.U.P. accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, con una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indica la stima delle prestazioni eseguite regolarmente il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

Può essere valutato come grave inadempimento ai fini della risoluzione del contratto:

l'inadempimento/gli inadempimenti che comporta/comportano grave pregiudizio (non solo economico) per l'Amministrazione;

il reiterato inadempimento delle obbligazioni previste dal contratto.

Roma Capitale si riserva la facoltà di ricorrere allo strumento della risoluzione del contratto laddove inadempimenti reiterati, e/o condotte gravemente negligenti, complessivamente considerate, assumano sufficiente capacità rappresentativa dell'inaffidabilità professionale del soggetto affidatario;

il R.U.P. formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un

termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine assegnato senza che l'appaltatore abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del procedimento dichiara risolto il contratto.

#### **Risoluzione del contratto per grave ritardo**

Nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni ritardi, per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il R.U.P. gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, Roma Capitale risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

La nota di contestazione vale anche ai fini della L. n. 241/1990 quale avvio del procedimento per la risoluzione.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

#### **Provvedimenti successivi alla risoluzione del contratto**

Il R.U.P. nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione contratto con preavviso di venti giorni cura la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite e la relativa presa in consegna.

La Commissione incaricata della verifica di conformità, procede a redigere lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con il quale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione contratto ed ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto posto a base di gara.

Infine, in sede di liquidazione finale del contratto, è determinato l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il presente contratto, ove Roma Capitale non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 124 del Codice.

#### **Ulteriori casi di risoluzione del contratto**

Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il "Protocollo d'Intesa", il "Patto di Integrità", le ipotesi di cui all'art. 122 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi di seguito elencati.

In esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l'inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, previa diffida dell'Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del contratto.

#### **Risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile**

Si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:

- a) ai sensi dell'art. 4, comma 2 lett. b. del "Patto di integrità" di Roma Capitale allegato alla sottosezione 2.3) del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025, approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 154 del 4 maggio 2023, ogni qualvolta l'operatore economico, in veste di concorrente o

di aggiudicatario, sia incorso nella violazione, come accertata con il procedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo, dell'obbligo di dichiarare tempestivamente alla Stazione appaltante i casi nei quali, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale;

b) per mancato avvio dell'esecuzione del contratto sulla base delle indicazioni del R.U.P. oltre il termine di 10 giorni dall' avvenuta consegna;

c) per mancata ripresa del servizio a seguito di una sospensione, rispetto agli ordini impartiti dal R.U.P. oltre il termine di 10 giorni.

#### **Art. 19 - Recesso del contratto**

Roma Capitale, ai sensi dell'art. 123 del Codice, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. (clausola vessatoria)

Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali Roma Capitale prende in consegna i servizi ed effettua la verifica della regolarità degli stessi.

Ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D. L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente stipulato il relativo contratto ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del predetto contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

#### **Art. 20 - Obbligo di riservatezza e protezione dei dati personali**

Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle disposizioni di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) come recepito dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 modificativo del D. Lgs. n. 196/2003.

Roma Capitale si riserva di nominare un "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) in ottemperanza al Regolamento UE/2016/679.

#### **Art. 21 - Spese di contratto ed accessorie a carico dell'aggiudicatario**

Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto del presente appalto sono a carico dell'esecutore.

**Art. 22 - Clausole vessatorie.**

Si approvano espressamente, ai sensi dell'art. 1341 del codice civile le seguenti clausole vessatorie contenute nell'art. 13, commi 1 e 2 e nell'art. 19, comma 1, del presente schema di contratto.

“L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni ed in caso di danni arrecati alle persone ed alle cose, tanto dell'Amministrazione che dei terzi, che si dovessero verificare in dipendenza dell'appalto, qualunque ne sia la natura o la causa.”

“È a carico dell'aggiudicatario l'adozione, nella esecuzione delle prestazioni del presente appalto, di tutte le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette all'esecuzione e dei terzi; ogni più ampia responsabilità al riguardo ricadrà, pertanto, sull'impresa appaltatrice, restandone del tutto esonerata Roma Capitale.”

“Roma Capitale, ai sensi dell'art. 123 del Codice, può recedere dal contratto in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.”

**CAF**

**Roma Capitale**

**Il legale rappresentante**

**Il Direttore di Direzione**

*La firma delle parti non viene apposta in maniera contestuale ma in tempi differenti e lo scambio dei documenti firmati avviene tramite P.E.C.*